

	STATUTO	
	dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE:	Allegato "A"
	"AMICI DI TIBO ED ELIO - APS"	Rep. 2832 Racc. 2267
	Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata	
	1) E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs n.	
	117/2017, l'Associazione di Promozione Sociale - Ente del	
	Terzo Settore - denominata	
	"AMICI DI TIBO ED ELIO - APS", con sede legale in Venegono	
	Superiore (VA).	
	Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune	
	non comporta modifica statutaria e può essere deliberato	
	dall'Organo Direttivo.	
	2) L'Associazione ha durata illimitata.	
	Art. 2 - Carattere dell'Associazione	
	L'associazione "AMICI DI TIBO ED ELIO - APS" non ha scopo di	
	lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	Essa non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o	
	avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate	
	a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri	
	circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché	

	partecipare ad enti con scopi sociali culturali ed umanitari.	
	Art. 3 - Finalità	
	L'associazione è costituita in memoria di Padre Pietro	
	Tiboni e Fratel Elio Croce, missionari comboniani in Africa,	
	per il perseguimento (senza scopo di lucro) di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo	
	svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di	
	interesse generale.	
	Essa si prefigge, unitamente alla promozione della	
	conoscenza dei due missionari, alla diffusione della loro	
	testimonianza e insegnamento, allo studio del contributo da	
	loro portato allo sviluppo integrale di persone e	
	popolazioni africane coinvolte nella loro missione, di	
	sostenere le opere da loro e da altri missionari realizzate,	
	in favore di persone e popolazioni povere e in condizioni di	
	marginalità.	
	Per il perseguimento di tali finalità l'APS potrà cooperare	
	con diversi interlocutori con cui condivide esperienze ed	
	obiettivi, collaborare con Enti pubblici e/o privati al fine	
	del conseguimento degli intenti statutari.	
	Art. 4 - Attività	
	1) Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3	
	l'Associazione si propone, ai sensi dell'art 5 del D.Lgs n.	
	117/2017, di svolgere le seguenti attività di interesse	
	generale in Italia e all'Estero:	

	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166,	
	e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o	
	servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di	
	interesse generale (lett. u);	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328 e successive	
	modificazioni (lett. a);	
	- attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa (lett. d);	
	- organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato (lett. i);	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale	
	(lett. h);	
	- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto	
	2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n);	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali	
	e politici (lett. w).	
	Nello specifico, per il conseguimento delle proprie finalità	
	istituzionali, e quindi per la conservazione della memoria	
	delle opere dei missionari Pietro Tiboni e Elio Croce,	
	l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo	
	e non esaustivo, le seguenti attività:	

	- realizzare iniziative di raccolta fondi a favore delle	
	opere da loro create e delle persone in condizioni di	
	povertà e marginalità;	
	- raccogliere, archiviare e custodire tutti i documenti da	
	loro lasciati o su di loro creati (libri, articoli,	
	fotografie, registrazioni multimediali ...);	
	- promuovere ricerche e studi sul loro contributo allo	
	sviluppo integrale delle persone e delle popolazioni;	
	- promuovere iniziative pubbliche e convegni per rendere	
	note le loro figure tanto autorevoli e care, specialmente in	
	Italia e in Uganda, ma anche in altri paesi;	
	- aiutare lo sviluppo delle opere da loro create anche	
	attraverso l'operato di persone volontarie.	
	L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e	
	strumentali rispetto alle attività di interesse generale,	
	secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente,	
	anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.	
	L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse	
	che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.	
	L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta	
	fondi al fine di finanziare le attività di interesse	
	generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata	
	e continuativa e/o attraverso la cessione o erogazione di	
	beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie	
	e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del	

	disposto legislativo.	
	L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento	
	delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di	
	volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un	
	apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate	
	dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e	
	alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio	
	Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli	
	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità	
	civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs n.	
	117/2017,.	
	Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può	
	aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni	
	operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare	
	convenzioni con Enti pubblici e privati.	
	L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,	
	mobiliare, industriale e finanziaria, purché rientranti	
	negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività	
	istituzionali, accessorie o connesse.	
	2) Le attività sopra elencate sono svolte dall'Associazione	
	in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi	
	avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato	

	dei propri associati.	
	Art. 5 - Adesioni	
	1) Diventano associati dell'Associazione tutti coloro che	
	sono interessati alla realizzazione delle finalità	
	istituzionali, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo	
	dell'Associazione e sono da questo ammessi.	
	L'adesione è libera e avviene senza alcuna distinzione di	
	etnia, religione, età, nazionalità, condizione sociale,	
	titolo di studio, convinzione politica, nel pieno rispetto	
	dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.	
	E' espressamente vietata la temporaneità della	
	partecipazione alla vita associativa.	
	Il numero degli associati è illimitato.	
	2) Chi intende associarsi dovrà presentare all'organo	
	amministrativo una domanda con le proprie generalità	
	complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare	
	integralmente il presente Statuto (e eventuali regolamenti),	
	e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	Organi associativi.	
	3) La deliberazione è comunicata all'interessato e viene	
	annotata nei libri degli associati. L'eventuale	
	deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata	
	e il richiedente può, entro sessanta giorni, chiedere che	
	sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della	
	prima convocazione utile.	

	4) Lo stato di associato ha carattere permanente e può	
	venire meno solo nei casi previsti dell'art. 6 dello Statuto.	
	5) Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 117/2017 il numero	
	degli associati non può essere inferiore a sette persone	
	fisiche oppure a tre Associazioni di Promozione Sociale.	
	Art. 6 - Diritti e doveri degli associati	
	1) Gli associati hanno uguali diritti ad essere informati su	
	tutte le attività ed iniziative dell'Associazione nonché di	
	esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al	
	Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione o	
	altro luogo concordato (in ogni caso nel Comune in cui essa	
	ha la sede legale), entro 30 giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli	
	associati hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di	
	esercitare il diritto di voto nelle stesse, nonché di essere	
	eletti, su esplicita richiesta, alle cariche sociali e a	
	svolgere, con spirito di servizio, il lavoro comunemente	
	concordato.	
	2) Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e far	
	rispettare le norme dello Statuto e dell'eventuale	
	regolamento interno.	
	In particolare sono tenuti al pagamento della quota	
	associativa al momento dell'iscrizione e poi annualmente con	
	le modalità e per l'importo stabilito dal Consiglio	

	Direttivo, con determinazione a valere per l'esercizio	
	successivo.	
	La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e	
	non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura	
	patrimoniale.	
	3) Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite,	
	salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente	
	sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio	
	Direttivo.	
	4) La qualità di Associato si perde:	
	a) per morosità nel pagamento della quota associativa;	
	b) dietro presentazione scritta di dimissioni e/o per	
	recesso volontario;	
	c) decesso dell'associato;	
	d) per esclusione deliberata per gravi motivi dal Consiglio	
	Direttivo.	
	Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si	
	rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti	
	scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme	
	statutarie e/o regolamenti interni.	
	Il provvedimento di esclusione andrà comunicato	
	all'associato per iscritto. L'associato escluso, entro 30	
	giorni dalla ricezione della comunicazione, può ricorrere	
	all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al	
	Presidente dell'Associazione.	

	In ogni caso la perdita della qualità di associato non	
	comporta la restituzione della quota di iscrizione.	
	Art. 7 - Organi	
	Sono Organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea degli Associati	
	b) il Consiglio Direttivo	
	c) Il Presidente	
	d) eventuale organo di controllo	
	Tutte le cariche sono volontarie, libere e gratuite. Possono	
	essere rimborsate solo le spese, debitamente documentate,	
	sostenute nell'esplicare l'incarico sociale.	
	Art. 8 - Assemblea	
	1) L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è	
	composta da tutti gli Associati.	
	Per gli associati minori di età, il diritto di voto in	
	Assemblea è esercitato, fino al compimento del 18° anno di	
	età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui	
	medesimi.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le	
	veci, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla	
	chiusura dell'esercizio per l'approvazione del	
	bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e	
	preventivo.	
	L'Assemblea viene convocata, inoltre, quando se ne ravvisi	
	la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da	

	almeno un decimo degli Associati.	
	2) L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. In	
	caso di sua assenza o impedimento, il Presidente viene	
	sostituito dal Vice-Presidente o da persona designata dagli	
	intervenuti.	
	3) Per convocare l'Assemblea il Consiglio Direttivo si	
	riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima	
	convocazione ed il giorno e l'ora della seconda	
	convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo	
	alla prima.	
	Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono	
	convocate mediante qualsiasi mezzo che possa comprovarne	
	l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione	
	(raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica),	
	almeno sette giorni prima della data prevista per	
	l'Assemblea.	
	L'avviso di convocazione deve contenere giorno, ora, sede	
	della convocazione, l'ordine del giorno e, per l'eventualità	
	che il Consiglio Direttivo decida che l'Assemblea possa	
	tenersi anche mediante strumenti di comunicazioni a	
	distanza, le modalità di tale collegamenti.	
	4) L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o	
	straordinaria.	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli	

	associati, mentre in seconda convocazione, sono valide	
	qualunque sia il numero degli intervenuti.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che	
	in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole	
	della maggioranza degli intervenuti.	
	5) Sono ammesse deleghe ai sensi dell'art. 24 comma 3 del	
	D.Lgs n.117/17 (CdTS). Gli associati, quindi, possono farsi	
	rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Ogni	
	associato non può ricevere più di tre deleghe.	
	I verbali delle riunioni dell'Assemblea ordinaria sono	
	redatti da un segretario nominato dal Presidente tra i	
	presenti. Il presidente ha inoltre facoltà, quando lo	
	ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione	
	del verbale dell'Assemblea, fungendo così da segretario.	
	6) Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in	
	quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri	
	non hanno voto.	
	Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.	
	Per l'elezione dei Consiglieri e per argomenti di	
	particolare importanza si procede mediante il voto a	
	scrutinio segreto su scheda, in questo caso il Presidente	
	può scegliere due scrutatori tra i presenti.	
	Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono	
	risultare, insieme alla sintesi del dibattito, in apposito	
	verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario	

	dell'Assemblea.	
	7) L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:	
	a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti;	
	c) approva il bilancio/rendiconto e la relazione di missione	
	ai sensi dell'art. 13 del CdTS e, se predisposto ex art. 14	
	CdTS, il bilancio sociale;	
	d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	f) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di	
	associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti	
	dal Consiglio direttivo.	
	g) delibera su ogni altro argomento attribuito dalla legge o	
	dal presente statuto.	
	8) l'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello	
	Statuto, sulla devoluzione del patrimonio, sullo	
	scioglimento, trasformazione, fusione o scissione	
	dell'Associazione.	
	L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, risulta	
	validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti	
	degli associati ed in seconda convocazione con la presenza	
	della metà degli associati.	

	Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima	
	che in seconda convocazione, sono assunte con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti/rappresentati.	
	Sono ammesse deleghe ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs	
	117/17. Gli associati, quindi, possono farsi rappresentare	
	da altro socio, mediante delega scritta. Ogni associato non	
	può ricevere più di tre deleghe.	
	9) L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può	
	riunirsi attraverso strumenti di comunicazione a distanza	
	previo accertamento dell'identità dei partecipanti,	
	permettendo agli stessi di visionare i documenti in	
	discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso,	
	permettendone il voto.	
	In tale caso è necessario che:	
	- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare attivamente	
	alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno.	
	Art. 9 - Consiglio Direttivo	

	1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile	
	di membri da un minimo di tre fino a un massimo di sette	
	membri; dura in carica tre esercizi e i suoi componenti,	
	nominati dall'Assemblea e scelti tra gli associati ex art.	
	26 CdTS, sono rieleggibili.	
	Il consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta	
	che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta	
	richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure	
	dall'organo di controllo, se nominato.	
	La convocazione è fatta mediante qualsiasi mezzo che possa	
	comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di	
	convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta	
	elettronica) inviato o consegnato almeno cinque giorni prima	
	della riunione.	
	In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può	
	essere convocato via mail almeno due giorni prima della data	
	prefissata per la riunione.	
	Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza	
	dei consiglieri; tre o più assenze non giustificate	
	comportano la decadenza dalla carica.	
	In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio si	
	ritiene regolarmente costituito anche in assenza di formale	
	convocazione.	
	Il Consiglio può riunirsi attraverso strumenti di	
	comunicazione a distanza previo accertamento dell'identità	

	dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i	
	documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire	
	nello stesso, permettendone il voto.	
	In tale caso è necessario che:	
	- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare attivamente	
	alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno.	
	Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto	
	del Presidente.	
	Le votazioni sono palesi tranne nei casi in cui è	
	specificatamente richiesto da uno o più componenti il voto	
	segreto.	
	Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni	
	può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive	
	o di studio, prive di funzioni deliberative, nominate dal	
	Consiglio stesso, composte da associati e non.	
	2) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri	
	per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto	

	esecutivo necessario per la realizzazione del programma di	
	attività che non sia riservato per legge o statuto alla	
	competenza dell'Assemblea.	
	Nello specifico:	
	- elegge tra i propri componenti il Presidente, quando non	
	vi abbia provveduto l'Assemblea;	
	- elegge tra i propri componenti due vice Presidenti, di cui	
	uno vicario;	
	- nomina il segretario;	
	- svolge compiti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione;	
	- predispone il programma annuale di attività;	
	- presenta annualmente all'assemblea una sintesi	
	sull'andamento del prospetto finanziario dell'esercizio	
	(bilancio consuntivo e preventivo) per l'anno in corso;	
	- redige il bilancio di esercizio a norma dell'art. 13 del	
	CdTS e, al ricorrere dei presupposti ex art. 14 CdTS, il	
	bilancio sociale, curandone gli adempimenti connessi ai	
	sensi di legge;	
	- cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;	
	- conferisce tramite il Presidente procure generali e	
	speciali;	
	- propone all'assemblea i Regolamenti per il funzionamento	
	dell'Associazione e degli organi sociali;	
	- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi	

	associati, decide sull'esclusione degli associati;	
	- determina l'importo della quota associativa di ammissione,	
	dei contributi associativi e i termini per il loro	
	versamento;	
	- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal	
	Presidente.	
	3) In caso venga a mancare uno o più consiglieri, i membri	
	del Consiglio rimasti convocano senza indugio l'Assemblea	
	per procedere alla sostituzione dei membri	
	dimissionari/deceduti.	
	4) Gli amministratori entro trenta giorni dalla nomina,	
	devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore (RUNTS) a norma dell'art. 26, sesto comma	
	CdTS.	
	5) Il potere di rappresentanza attribuito agli	
	amministratori è generale. Le limitazioni del potere di	
	rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte	
	nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano conoscenza.	
	Art. 10 - Presidente	
	Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione	
	ed ha l'uso della firma sociale.	
	Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione	
	e del buon andamento degli affari sociali.	
	Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.	
	E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a	

	qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.	
	Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o	
	associati con procura generale o speciale.	
	In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono	
	esercitate dal Vice Presidente Vicario.	
	In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti di	
	urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.	
	Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non	
	ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde	
	personalmente il Presidente.	
	Art. 10 Organo di Controllo	
	L'Ente, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 30	
	CdTS, dovrà nominare un Organo di Controllo, anche	
	monocratico, nel rispetto della disciplina di cui al	
	medesimo articolo.	
	Art 11 - Esercizio sociale e Bilancio	
	1) L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta la	
	documentazione necessaria da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea ordinaria: stato patrimoniale, rendiconto	
	gestionale, con l'indicazione dei proventi e oneri	
	dell'ente, relazione di missione di cui all'art. 13 CdTS,	
	che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico	
	finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle	

	finalità statutarie.	
	Il Bilancio dell'Ente con rendite, proventi o entrate	
	comunque denominate inferiori all'importo indicato dall'art.	
	13, comma 2 CdTS, può essere redatto nelle forme del	
	rendiconto per cassa.	
	Art. 12 - Patrimonio	
	1) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:	
	- quote associative e contributi di simpatizzanti;	
	- contributi esterni di qualsiasi genere;	
	- donazioni e lasciti testamentari;	
	- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e	
	a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività	
	economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e	
	comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi	
	istituzionali;	
	- entrate derivanti da iniziative promozionali rivolte al	
	proprio finanziamento;	
	- ogni altra entrata compatibile con le finalità	
	dell'associazionismo di promozione sociale.	
	I proventi delle varie iniziative non possono, in nessun	
	caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme	
	indirette.	
	Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a	
	favore di attività istituzionali.	

	2) Il patrimonio sociale è costituito da:	
	- beni immobili e mobili;	
	- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;	
	- donazioni, lasciti o successioni;	
	- altri accantonamenti, disponibilità patrimoniali, ricavi,	
	rendite, proventi, entrate comunque denominate.	
	Ai sensi dell'art. 8 del CdTS il patrimonio, come sopra	
	formato, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività	
	statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, pertanto è	
	vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi	
	di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
	fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento	
	individuale del rapporto associativo.	
	Si considerano in ogni caso distribuzioni indirette quelle	
	elencate all'art. 8, 3 comma CdTS.	
	Art. 13 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso	
	dall'assemblea che si riunisce in forma straordinaria.	
	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo	
	è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui	
	all'art. 45, 1 comma CdTS, e salva diversa destinazione	
	imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo	

	le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente	
	o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.	
	Il tutto nei termini e secondo le modalità descritte	
	dall'art. 9 CdTS.	
	Art. 14 - Regolamento interno	
	Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del	
	presente statuto saranno disposte con regolamento interno da	
	elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre ad	
	approvazione dell'Assemblea.	
	Art. 15 - Norma finale	
	Il presente statuto deve essere osservato come atto	
	fondamentale dell'Associazione.	
	Per quanto non viene espressamente previsto si fa	
	riferimento al regolamento interno e alle vigenti	
	disposizioni legislative in materia.	
	Firmato:	
	Filippo Ciantia	
	Renzo Vanetti	
	Maria Grazia Piccaluga	
	Giuseppe Vimercati	
	Simonetta Stendardi	
	Giuseppe Bottelli	
	Giuseppe Nicora	
	Ivone Rizzo	
	Mastrangelo Giovanna Enrica	

[illegible]

[illegible]